



Costi deducibili: è necessaria la fattura dettagliata

Affinché siano deducibili i costi delle prestazioni riportate in fattura, la descrizione deve essere dettagliata. Una descrizione generica della prestazione indicata in fattura può comportare:

- Indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, in quanto violano le norme in termini di aderenza come previsto dall'articolo 109 Tuir;
- Indetraibilità dell'Iva, con sanzione da €1.000 a 3.000€, come prevede l'articolo 9 D.Lgs. 471/1997 inerente le Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, è importante tenere a mente che il costo, per essere dedotto, deve essere non solo esistente ma anche inerente. Bisogna quindi fare attenzione che i costi siano relativi a una spesa per "attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa", come chiaramente espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza 24/3/2006, n. 6650).

Entrando nel dettaglio, non è necessario che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore o professionista; la fattura, oltre a riportare l'importo, la ragione e i dettagli della prestazione, deve riportare una spesa che rispetti il principio di coerenza economica. Di fatti, risulta indeducibile un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, considerato con difetto di inerenza. Per esempio, per quanto riguarda le fatture emesse da un professionista contabile, non è ritenuta idonea una dicitura generalizzata come "prestazione di contabilità ordinaria", se essa non è supportata da apposita documentazione. Lo stesso vale per i servizi di trasposto e le fatture non indicanti gli estremi del documento di trasposto riconducibili ai trasporti eseguiti. Di fatti, oltre ai dati del servizio, vanno chiaramente riportati gli estremi del documento di trasporto, il periodo a cui si riferisce la prestazione e ogni dettaglio che risulti rilevante ai fini della rendicontazione.

Il contribuente, quindi, è tenuto a indicare nella descrizione della fattura una dicitura dettagliata delle prestazioni svolte, poiché gravano su di lui le prove dell'esistenza e dell'inerenza della spesa sostenuta.

Ai fini Iva, la descrizione generica in fattura viola l'articolo 21 D.P.R. 633/1972, che elenca, tra gli elementi da indicare in fattura, la natura, la qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, rispondendo così ai principi di trasparenza e conoscibilità, funzionali alle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria..

Per un adempimento a norma, il contribuente deve:

- Dimostrare il costo tramite apposita documentazione, in modo che da essi risulti la distinzione tra l'inerenza del bene o servizio rispetto alle prestazioni da cui derivano i ricavi o altri proventi che formano il cosiddetto reddito d'impresa;
- Dimostrare "la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi



Studio Magnolo



Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)

esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni” come si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7701 del 27/3/2013.

Magnolo Dr. Rag. Cosimo
P. Iva 02484570755
Tel. 0833.392011

Commercialista , Revisore Contabile
C.F. MGNC62H03L074J
e-mail: studiomagnolo@gmail.com

Viale Italia, 35/C, Matino, (LE)
www.studiomagnolo.com
cosimo.magnolo@pec.commercialisti.it